BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

718
9

Digitized by Google

Digitized by Google

718
9

STATUTO ORGANICO

DELLA

SOCIETÀ MUTUA

DEGLI OPERAI ED AGRICOLTORI

DI PECETTO

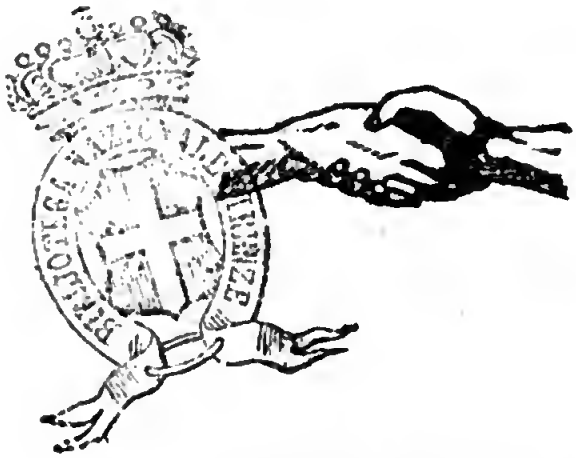

ALESSANDRIA

TIPOGRAFIA SOCIALE

1874

Digitized by Google

Digitized by Google

SOCIETÀ
degli Operai ed Agricoltori di Pecetto

CAPITOLO I

Art. 1. Col diritto d'associazione, sancito dallo Statuto fondamentale del Regno Italico, e colla coscienza dei doveri che a tutti gli uomini incombono, sì come membri della civile società; Noi sottoscritti, appartenenti alla classe degli Industriali, Operai ed Agricoltori, ci stringiamo in fraterna alleanza, instituendo una Società sotto il nome di: *Società Mutua degli Operai ed Agricoltori di Pecetto.*

2. La Società ha per iscopo:

a) Il miglioramento morale ed economico dei Soci, ivi compresa l'istruzione, che mentre dà coscienza dei propri diritti, come dei propri doveri, perfeziona l'uomo nell'esercizio delle sue industrie.

Digitized by Google

b) Di fornire sussidi ai Soci quando per causa di malattia o di altro infortunio, venga loro meno la sorgente del guadàgno.

c) Lo stabilimento di fondi di previdenza onde provvedere, con generi alimentari, coloro fra i Soci, che ne possono occorrere quando per causa di ristagno di lavori, specialmente nella stagione invernale, siano resi inabili a provvedere al proprio sostentamento, ed a quello delle loro famiglie. Su questo si farà apposito regolamento da approvarsi in generale Adunanza appena consentano i fondi della Società.

d) Lo stabilimento di una Cassa speciale in vantaggio di quei Soci, che dopo non meno di dieci anni della loro inscrizione alla Società, ed adempiutine esattamente gli obblighi, saranno per età o per altre cause permanenti resi inabili all'esercizio della loro industria.

e) Nei sussidi per malati è compreso qualche sussidio a quei Soci le cui mogli non potessero allattarè i propri figli, e si trovassero impotenti a sopportare le spese del baliatico per 10 mesi.

f) Tosto che la Società avrà fondi sufficienti, il Consiglio potrà decretare per una volta tanto un sussidio, alle vedove ed ai figli di quei Soci, i quali per dieci anni continui avranno regolarmente soddisfatto al pagamento delle proprie quote. L'Amministrazione veglierà pure acciò i figli dei Soci defunti, frequentino le scuole

elementari e non si abbandonino al vagabondaggio, e li aiuterá nel provvedersi d'un mestiere.

g) È obbligo della Società nei limiti dei mezzi finanziari e possibilmente col concorso di persone benemerite d'aprire scuole serali. D'instituire premi ed incoraggiamenti a quelli che si distinsero nel corso dell'anno.

h) L'istituzione progressiva di una biblioteca di libri educativi e popolari e di giornali istruttivi.

i) Sarà incarico dell'Amministrazione il presentare con distinto verbale alla riconoscenza dei Soci in generale adunanza i nomi di quelli fra loro che avranno o coll'insegnamento od in altro modo contribuito al buon andamento delle scuole serali.

l) Appena lo permettano i fondi la Società si provvederá di bandiera sul tipo di quelle delle altre Società operaie.

m) La Società senza cessare d'essere autonoma, potrà tuttavia affratellarsi con altre Società tendenti ad eguale scopo specialmente colle Operaie Regionali.

n) Il Consiglio d'Amministrazione è incaricato di risolvere amichevolmente ogni controversia possa esistere fra i Soci, massime di quelle riflettenti mercedi o salario, per il che sarà nominato uno fra i membri dell'Amministrazione o fra i Soci a norma nell'art. 39.

o) Avvenendo il decesso d'un Socio saranno

invitati a rendergli gli estremi onori tutti i soci, i quali accompagneranno il feretro in due file preceduti dal Presidente, o da altri da lui delegato di rappresentarlo. Avvenendo il decesso d'un Socio amministratore, non che di quelli che temporariamente coprirono le funzioni di Presidente, s'aggiungerà la bandiera velata, l'intervento dell' intiera Amministrazione con accompagnamento della musica.

CAPITOLO II

Qualità, doveri e diritti dei Soci

Art. 3. Ogni Socio deve condurre vita proba, operosa o sobria; saranno perciò esclusi dal far parte della Società, od eliminati quelli notoriamente conosciuti siccome dediti all' ozio, alle intemperanze, alle risse. Sarà però cura della Amministrazione di tentare prima la via della ammonizione e dell'amorevole consiglio.

4. Soci, sia onorari che effettivi, non possono essere che quelli i quali godono il pieno esercizio dei diritti civili, talchè s'intenderà escluso dalla Società quel Socio che venisse a perderli in seguito a condanne per delitti infamanti.

5. Importando al buon andamento della Società la perfetta armonia e l'amicizia fra i Soci, è dovere di questi il riferire al Consiglio d'Amministrazione ogni controversia possa esser fra loro, massime quelle che riguardano mercede

o salario od offese personali, e questi risolverà in via amichevole le questioni differite al di lei giudizio.

6. È obbligo per i Soci di mandare i propri figli alle scuole elementari pubbliche, mentre si dichiara obbligatoria per la famiglia dei Soci la istruzione.

7. È parimenti obbligo di ciascuno frequentare la scuola della Società, a meno che per avuta istruzione sufficiente alla sua condizione, ne si debba ritenere dispensato, o ne sia impedito per motivi speciali d'apprezzarsi dal Consiglio d'Amministrazione. I figli dei Soci dalla età di dodici anni ai sedici, facendone richiesta al Presidente potranno intervenire alla lezione senza però poter concorrere ai premi.

8. La Società si compone essenzialmente di Agricoltori, Artisti ed Operai colla denominazione di Soci effettivi.

9. Accoglie tuttavia la Società con riconoscenza e sotto il titolo di Soci Onorari, quanti benemeriti cittadini che per cooperare allo scopo da essa propostosi, intendono prendervi parte col contributo di una o più azioni senza prefiggersi alcun benefizio.

10. Ogni Socio deve aver compiuta l'età di anni 16 nè oltrepassare gli anni 50 all'epoca dell'inscrizione.

11. Per le spese occorrenti all'ordinamento, all'esistenza della Società ed agli scopi i quali

si prefigge, ogni socio sia effettivo, che onorario deve pagare una tassa come infra:

a) Il Socio effettivo contribuirà una tassa d'ingresso, che viene fissata a L. 5, da pagarsi a mani del Cassiere nel periodo di tre mesi in una o più rate dal giorno dell'ammissione. Questa tassa minima di L. 5 verrà graduata con aumento proporzionale in ragione dell'età del nuovo inscritto: di lire 1 da 25 ai 30 anni, di lire 2 dai 30 ai 40, di lire 4 dai 40 ai 50 anni.

b) Una quota mensile di cent. 80 da pagarsi in due rate, al principio e alla metà d'ogni mese.

c) Il contributo dei Soci Onorari è stabilito per azioni di lire 5 ciascuna all'anno. Ogni Socio si inscrive per una o più azioni da pagarsi di 6 in 6 mesi; dalla tassa d'ingresso sono perciò esenti i Soci Onorari.

12. Chiunque sia entrato a far parte della Società, sia in qualità di Socio effettivo che di onorario, s'intende implicitamente la sua ferma essere annuale. Il silenzio vale di continuazione per l'anno seguente.

13. Faranno però eccezione i chiamati al militare servizio o combattenti volontari in una guerra nazionale, pendente il qual tempo restano sospesi tanto i diritti quanto i doveri verso la Società.

14. Il Socio effettivo che non avrà soddisfatta la sua quota mensile sarà avvertito dal Presi-

dente, o per esso da altro amministratore, non più tardi di giorni 15 dallo scaduto pagamento, e trascorsi altri giorni 15 quando non abbia soddisfatto s' intenderà avere rinunziato di far parte della Società, e perderà la qualità di Socio non che tutti i diritti che gli potrebbero competere a mente del presente regolamento.

15. Il Consiglio però riconosciute legittime le giustificazioni del ritardo, potrà riammetterlo mediante il saldo delle quote scadute.

16. Ad eccezione di questo caso, per essere riammesso nella Società, pagherà la metà della quota minima d' ingresso, cioè L. 2,50 oltre le quote scadute.

17. Sarà però facoltativo al medesimo di pagare l'intiera quota d'ammissione uniformandosi in tutto alle condizioni e competenze inerenti ai Socii di nuovo ammessi. — Quando per la istessa causa di non effettuato pagamento della sua quota mensile abbia la seconda volta cessato di far parte della Società non potrà più venirne riammesso a nessun titolo.

18. Chi desidera esser Socio presenta la sua domanda per iscritto al Consiglio d'Amministrazione indicante la data di nascita e corredata dal certificato di sanità del medico a ciò delegato, oppure lo farà questi risultare in apposito registro anteriormente alle deliberazioni del Consiglio. Il postulante non potrà rifiutarsi alla visita quando il medico lo giudichi del caso.

Digitized by Google

19. Il nome e cognome del richiedente starà affisso sopra apposita tabella nella sala della adunanza della Società per 15 giorni. Trascorso detto termine il Presidente nella più prossima adunanza del Consiglio metterà ai voti la sua ammissione.

20. Il nuovo ammesso non potrà in ogni modo percepire sussidi dalla Società fino a che saranno compiuti mesi sei dalla sua inscrizione.

21. Il Socio farà parte della Società immediatamente il giorno dopo della sua inscrizione pagando la quota della quindicina in corso ossia cent. 40 oltre la tassa d'ingresso siccome avanti stabilita.

22. Dalle formalità di cui all'art. 18 saranno esenti i Soci Onorari, bastando per essi il far conoscere al Presidente il loro desiderio d'essere inscritti nella Società ed il numero d'azioni che intendono di assumere.

23. Ogni Socio, sia onorario che effettivo, deve essere munito di libretto che si darà dalla Società all'atto della sua inscrizione mediante il contributo di Cent. 25. Il libretto conterrà lo Statuto organico della Società, l'elenco dei Soci fondatori ed un numero di tabelle per inscrivervi le ricevute delle quote da pagarsi, ed i sussidi per malattia.

Digitized by Google

CAPITOLO III

Sussidii in casi di malattie

Art. 24. Il Socio effettivo dopo tre giorni di malattia constatata dal medico a ciò delegato, e poichè avrà reso parimenti avvertito uno dei due visitatori di cui infra, ha diritto al sussidio giornaliero di L. 1, decorribile dal giorno in cui avrà richiesta la predetta visita e dichiarazione, salvo però il caso che abbia ritardato di darne avviso per legittimo impedimento debitamente comprovato, a cui l'Amministrazione avrà gli opportuni riguardi.

25. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione accertatosi della verità della cosa, ordinerà le rispettive sovvenzioni con mandati rilasciati sulla cassa della Società. Qualunque richiamo dei Soci per delegate sovvenzioni da parte del Medico o dei Visitatori dovrà essere sporta al Presidente che ne riferirà tosto al Consiglio per le opportune provvidenze.

26. Il Socio in mora di pagamento per aver diritto al sussidio deve aver saldato il suo debito scaduto.

27. Il diritto al sussidio non toglie nè sospende il debito del contributo mensile.

28. Il Socio che simulasse malattia o ne prolungasse maliziosamente la durata, decadrà immediatamente dal diritto di essere sovvenuto, e

Digitized by Google

potrà anche essere cancellato dalla Società. Queste male arti saranno chiarite dall'Amministrazione e specialmente dai Visitatori incaricati, udito il parere e la relazione del Medico delegato. Il Socio cancellato dalla Società non ha diritto ad indennità o ripetizione di quote. La Amministrazione non procederà tuttavia a deliberazioni in questo proposito che dietro fatti bene accertati, sostituendo talora un' amorevole ammonizione al Socio.

29. Qualora la malattia dopo lo spazio di 40 giorni di sussidio rivesta il carattere di cronicismo dichiarato dal Medico delegato, la Società cessa di corrispondere la sovvenzione giornaliera. Avuto però riguardo ai bisogni dell' ammalato ed ai fondi disponibili, potrà accordare la continuazione del sussidio in quel modo ed in quella misura che crederà conveniente.

30. Non si corrisponderà alcun soccorso per le malattie preesistenti all'epoca dell'ammissione della Società, per quelle provenienti da risse da lui provocate o da cause immorali.

31. Quando per procurarsi lavoro o per altro motivo il Socio dovesse assentarsi, ne avvertirà il Presidente e continuando il pagamento del contributo sociale, in caso di malattia avrà diritto a sussidio purchè spedisca un attestato del medico curante coll' indicazione della malattia, debitamente legalizzato dal Sindaco locale.

Il Presidente, assunte le informazioni, gli

spedirà il sussidio. È pure facoltativo al Presidente col consenso dell'Amministrazione di dirigere il Socio ad una Società Operaia o di Beneficenza, quando vi esista nel luogo ove prese questi dimora, ed allora regolerà coll' Amministrazione di quelle quei sussidii che avranno somministrato al Socio ad essa aggregato. Le spese di posta ed il recapito del denaro saranno a speciale carico del Socio postulante.

CAPITOLO IV
Inabili al lavoro

Art. 32. Quando i fondi della Società il consentano sarà instituito un fondo per gli inabili al lavoro.

33. Il Socio dopo dieci anni compiuti d' inscrizione e di regolare pagamento delle sue quote prescritte dal regolamento, avrà diritto ad un sussidio sulla cassa degli inabili al lavoro.

34. Le condizioni onde esser ammesso al sussidio, non che la quota da corrispondere verrà stabilita con apposito regolamento in generale Assemblea.

CAPITOLO V
Ufficio direttivo amministrativo

Art. 35. La Società è retta da due poteri, l'uno legislativo, l'altro esecutivo.

36. Il potere legislativo è rappresentato dalla Società radunata in Assemblea Generale.

37. Il potere esecutivo è affidato ad un Consiglio direttivo amministratore, composto d'un Presidente, d'un Segretario, di un Cassiere e di 8 Consiglieri nominati in Assemblea generale.

38. Il Consiglio poi in seduta particolare nomina fra i Consiglieri, il Vice Presidente e distribuisce la sorveglianza dei principali uffici della Società fra i suoi membri o fra i Soci effettivi.

39. Cioè: Due Collettori, il Medico per le dichiarazioni di cui agli articoli precedenti, due visitatori per gli ammalati, due sopraintendenti alle scuole e biblioteca della Società, un Conciliatore.

40. Tali nomine saranno immediatamente publicate per cura del Presidente mediante apposito manifesto.

41. Tutte le cariche della Società sono gratuite.

42. Il Presidente, il Segretario ed il Cassiere durano in funzione un anno. Il Segretario ed il Cassiere possono essere riconfermati ogni anno indefinitivamente. Il Presidente non può essere rieletto fino ad un anno dopo. Può bensì alla sua scadenza essere nominato Consigliere o ad altro ufficio. I Consiglieri durano in funzione due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

Digitized by Google

La prima scadenza è determinata dalla sorte in seguito dell'anzianità.

43. Per la nomina si procede primieramente a quella del Presidente.

44. Avvenendo che il Presidente sia nominato fra i Consiglieri non scadenti in quella votazione, si procederà alla nomina di altro consigliere in sua surrogazione nella medesima adunanza in aggiunta ai 4 Consiglieri pure da nominarsi.

45. Chi surroga un altro non durerà in funzione che per quel tratto di tempo che restava a compiersi da quello a cui è succeduto.

46. Si procederà in seguito alla nomina dei Consiglieri e quindi a quella del Segretario e Cassiere.

47. La carica del Medico delegato è incompatibile con quella di Presidente e di Vice-Presidente.

48. Tutti indistintamente i membri d'Amministrazione hanno voto deliberativo in Consiglio tranne nel rendiconto della propria gestione, o fatti speciali riguardanti le medesime.

49. Per le operazioni di votazione e di scrutinio si eseguiranno le norme stabilite dalla legge Comunale 8 Marzo 1865. Non sono eleggibili gli analfabeti e quelli che non sono inscritti nei registri della Società da meno di mesi sei e che non siano maggiori d'età.

50. Il Presidente surroga la qualità di Sindaco per l'Ufficio provvisorio. Per le contestazioni pronuncierà seduta stante il Consiglio come prima composto coll' aggiunta di otto Socii tirati a sorte che non siano analfabeti, e dopo pronunciatosi l'esito nessuno avrà diritto a reclamo o protesta e la nomina fatta resta definitivamente approvata.

51. L'ufficio di scrutinio così costituito pronuncierà seduta stante su qualunque opposizione verrà sul suo operato.

CAPITOLO VI

Adunanze della Società

Art. 52. I Soci si riuniscono regolarmente in generale Assemblea in due periodi dell'anno; cioè nella prima domenica di Giugno e nella prima di Dicembre.

Le sedute per ciascuna tornata non potranno essere in numero minore di due nè maggiore di tre, da tenersi nelle successive domeniche. Il Presidente ne renderà avvisata la Società almeno 8 giorni prima con pubblico invito e con lettera ai Soci domiciliati fuori di paese, tanto onorari che effettivi.

53. Il Consiglio nelle adunanze semestrali presenterà il resoconto degli introiti e delle spese del semestre precedente onde poter fissare quelle

Digitized by Google

a farsi nel semestre successivo. In Dicembre, primieramente udito il resoconto dell'anno che sta per scadere, si procede alla nomina della Amministrazione che entrerà subito in funzione al primo Gennaio.

CAPITOLO VII
Assemblee Generali

Art. 54. Per la validità delle adunanze generali è necessario l'intervento della metà almeno dei Soci effettivi.

55. Nel caso che per difetto di numero non abbia potuto aver luogo la prima adunanza, ne verrà convocata una seconda, la quale sarà valida qualunque sia il numero dei Soci.

56. Per aver accesso nella sala dell'Adunanza ciascun socio dovrà essere munito del proprio libretto, e presentarlo a richiesta della persona a ciò specialmente incaricata dalla Presidenza.

57. Le votazioni si fanno per alzata e seduta e per iscrutinio segreto. Lo scrutinio segreto avrà luogo nei casi previsti dal regolamento. Qualora per la località speciale della sala delle adunanze e per il numero dei Soci presenti riesca difficile la votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per appello nominale, annotandosi dal Segretario il voto oralmente emesso da ogni Socio.

58. Alle votazioni per iscrutinio segreto deve

sempre precedere l'appello nominale onde accertare l'identità ed il numero dei votanti, ed il numero corrispondente delle schede.

59. Quando il terzo dei Soci domandi una adunanza straordinaria, il Presidente non potrà rifiutarla. Non vi si potrà discutere che del solo oggetto che l'ha determinata.

CAPITOLO VIII
Attribuzioni dei Soci radunati in Assemblea generale

Art. 60. La sola Assemblea generale, dietro proposta del Consiglio, potrà fare aggiunte o modificazioni al presente Statuto Organico richiedendolo l'interesse sociale.

61. Ogni Socio ha diritto di fare proposte all'Assemblea, di muovere interpellanze e reclami alla Presidenza ed al Consiglio d'Amministrazione, dovrà però prima chiedere la parola al Presidente il quale la concederà per turno di precedenza. Quando si faccia abuso della parola potrà toglierla od anche sospendere o sciogliere la seduta se nasce qualche tumulto, o domini tale un fermento da impedire una fredda e calma discussione.

62. Quando la proposta implichi modificazioni od aggiunte al presente Statuto organico, il Presidente interpella l'Assemblea, e quando questa sia appoggiata da un numero non mi-

nore di 20 Soci è in dovere di metterla all'ordine del giorno nella stessa seduta, od in altra successiva.

63. L'Assemblea generale udito il resoconto dell'annata che sta per scadere, nelle sedute ordinarie di Dicembre procederà alla nomina dell'Amministrazione di cui all'articolo 37.

CAPITOLO IX

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 64. Il Consiglio nelle adunanze semestrali presenterà il resoconto. Le adunanze del Consiglio sono stabilite due volte al mese; cioè nella prima Domenica e nella terza di ciascun mese. Delibera sulle domande d'ammissione dei nuovi Soci, avuto prima il voto dei due terzi almeno dei Soci fondatori, pei primi cinque anni e sulla domanda di sussidi straordinarii; non che sui reclami o petizioni che si presentassero da qualunque Socio.

Tratterà della condizione degli ammalati, compone le controversie tra i Soci, di cui all'articolo 3 e 5.

Finalmente si apriranno discussioni sopra ogni argomento che riguardi il vantaggio della Società, l'istruzione e la morale, ed occorrendo la necessità, il Presidente può convocare l'Assemblea Generale ad un oggetto indicato.

Digitized by Google

CAPITOLO X

Funzioni dei Membri del Consiglio

Art. 65 (*a*) Presidente:

Il Presidente è capo della Società; e come tale riveste un potere discrezionale pel buon andamento della medesima, e pel buon ordine delle riunioni; inoltre:

1. Convoca e presiede le adunanze de' Consigli e l'Assemblea generale: 2. Rilascia le bollette dei sussidi ed i mandati di pagamento: 3. Rende i conti semestrali ed annuali: 4. Alla chiusura dell' anno ossia nella tornata di Dicembre fa l'esposizione generale dello stato della Società dichiarando quando vi siano miglioramenti a farsi: 5. Tiene a nome della Società unitamente al Cassiere il conto corrente con una delle Banche Popolari o con altra cassa che venga a ciò destinata, e sotto quelle norme che verranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

(*b*) Vice Presidenti e Consiglieri

66. Il Vice Presidente surroga il Presidente in sua assenza od impedimento.

67. I Consiglieri devono intervenire alle adunanze ed eseguire gli incarichi loro affidati dal Consiglio e riferirne allo stesso.

68. Alla terza mancanza non giustificata da

legittimo impedimento, saranno considerati decaduti dalla loro qualità.

69. Ognuno nella sfera delle sue attribuzioni disimpegna con zelo ed amorevolezza quella carica di cui fu incombensato.

70. I Consiglieri e Soci visitatori devono accorrere e visitare gli ammalati appena ricevuto l'avviso della malattia di alcuno dei Soci; procurare che abbia la necessaria assistenza medica, ottenere dal Medico a ciò delegato le necessarie dichiarazioni, per dar luogo ai sussidi dovuti a mente del Regolamento, in ispecie quando il Socio manchi di assistenza per essere privo od abbandonato dai parenti e dagli amici. In caso di speciali bisogni di lingeria, di bendaggi, vestiari o di medicine per assoluta indigenza del Socio causata da prolungata o costosa malattia o da altra causa, sulla proposta del Medico ne riferirà al Consiglio d'Amministrazione, che compatibilmente coi fondi dei quali potrà disporre procurerà d'aiutarlo ed anche stabilendo all'uopo un regolare servizio per turno fra i Soci, che non mancheranno certamente di prestarsi per proprio impulso di benevolenza.

71. Quando i mezzi e l'incremento della Società il permettano non si mancherà d'introdurre in siffatta materia quei miglioramenti che l'esperienza dimostrerà del caso.

72. È oggetto parimenti delle cure dei visitatori l'esporre al Consiglio quei casi d'estrema

miseria e bisogno di sussidio per particolari disgrazie specialmente per malattia di alcuno anche non Socio, ed il Consiglio è autorizzato di concorrere in questi casi speciali con una modica offerta di sussidio.

(*d*) Medico

73. Il Medico delegato dalla Società per mezzo del Consiglio spicca le bollette di malattia dei Soci che le richiedano. La dichiarazione va rinnovata di quindici in quindici giorni. Fa dichiarazione dello stato di sanità dei postulanti per per l'ammissione fra i Soci effettivi della Società. Suggerisce all'Amministrazione quei provvedimenti sanitari che giudicherà nell'interesse della Società e dei singoli Soci. In caso d'epidemia suggerisce i mezzi sia di prevenirla, sia di prime cure avanti la visita del sanitario, sia per impedire la diffusione della malattia. Procurerà per i provvedimenti necessari di agire di concerto e d'accordo colla Commissione locale sanitaria governativa.

(*e*) Segretario

74. Il Segretario tiene i registri della Società, i ruoli dei Soci da affiggersi nella sala delle Adunanze, procurerà la necessaria affissione di avvisi, non che le lettere ai Soci assenti, redige i verbali delle adunanze, fa risultare nei registri i rendiconti del Cassiere e tiene particolare cura dei libri della biblioteca sociale.

(*f*) Cassiere

75. Il Cassiere incassa la quota e gli altri proventi speciali, e ne è depositario responsale, paga le sovvenzioni ed i mandati, tenendo nota di tutto nel suo registro da prodursi ogni mese al Consiglio d'Amministrazione, ed ogni semestre all'Assemblea generale.

Tiene unitamente al Presidente il conto corrente per ora colla Banca Popolare di Valenza. Ogni versamento o ritiro di fondo dalla Banca per conto della Società deve portare le due firme del Presidente e del Cassiere. Il Cassiere non può ritenere in cassa somma maggiore di L. 100.

76. Sarà sempre notificata alla Banca suddetta ogni nuova nomina di Presidente e di Cassiere.

77. Uscendo dalle sue funzioni fa apposito inventario che consegnerà insieme coi fondi al suo successore, il quale per questo fatto avrà accettato la responsabilità morale e materale verso i Soci, e se ne stenderà atto di scarico al primo nei registri.

(*g*) Inserviente

78. L'inserviente è nominato dal Presidente sulla proposta e d'accordo del Consiglio. Può essere licenziato dal Presidente, riferendo però il motivo al Consiglio.

Avverte, sull'ordine del Presidente, i Soci morosi alle loro quote mensili, ne esige la quota

sociale ove venga incaricato dal medesimo, presta gli altri servizi determinati dal Consiglio.

79. Può ricevere un adeguato compenso per i suoi servigi od in denaro o con alloggio gratuito od altrimenti. Deve essere scielto fra i Soci effettivi.

CAPITOLO XI

Decadenza ed espulsione dei Soci

80. Oltre i casi previsti per cessato pagamento delle quote mensili o per condanne criminali o per simulazione di malattia, di cui all'art. 28 del presente Regolamento, sarà espulso dalla Società: 1. Chi per cattiva condotta compromette il decoro della medesima; 2. Chi turba ripetutamente la discussione nelle Adunanze benchè chiamato all'ordine dal Presidente.

81. Il Consiglio d'Amministrazione appositamente riunito discute e pronuncia la decadenza od espulsione del Socio, il quale sarà dal Presidente fatto avvertire perchè intervenga e si giustifichi, o prometta di usare altri modi in avvenire.

82. Quando la deliberazione debba aver effetto essa sarà tenuta affissa per un mese nella sala della Società.

Digitized by Google

CAPITOLO XII

Disposizioni generali e transitorie

83. L'Amministrazione che sarà nominata appena seguito l'impianto definitivo della Società durerà in funzione per questa sola volta a tutto l'anno 1875.

84. Non si avrà riguardo alla maggiore età di cui all'art. 7 per l'ammissione, come neppure occorrerà la dichiarazione medica, bastando il disposto dell'art. 30 pei sussidii, non che dell'art. 33 per gli inabili al lavoro per i Soci fondatori, non che per quelli che si faranno inscrivere entro giorni 20 dall' accettazione del presente Statuto organico.

Saranno per cura del Comitato provvisorio trasmesse le lettere di invito in numero sufficiente agli abitanti in paese, non che ai proprietari domiciliati altrove perchè concorrano sia in qualità di Soci effettivi che onorari.

85. Sarà dichiarato ove e quando debba aver visione il presente Regolamento. L' inscrizione nella Società serve d'accettazione pura e semplice con che il Socio accetta di ottemperare alle condizioni in questo definite.

86. La Società è dichiarata perpetua: e quando sventuratamente venisse a sciogliersi, i suoi fondi saranno versati alla Banca popolare di Valenza od alla Cassa di Risparmio di Alessandria

finchè vi sia speranza di ricostituirla. In caso diverso, i fondi saranno impiegati nell'impianto d'un asilo infantile, ed in caso già esistesse in miglioramento dello stesso da stabilirsi d'accordo e coll'intervento delle due Amministrazioni.

87. La Società s'intenderà definitivamente costituita appena sarà votato in generale Assemblea previo esame e discussione il presente Statuto organico sotto la direzione del Comitato provvisorio, già costituito in seduta del 24 Maggio, siccome risulta dal verbale.

88. I Soci presenti in quella seduta non che i primi che si vorranno inscrivere fino alla concorrenza di N. 60 saranno dichiarati Soci fondatori ed il relativo atto di fondazione sarà da tutti i singoli sottoscritto.

89. Copia dello stesso sarà data ad ogni socio fondatore, ed una sarà affissa in perpetuo nella sala delle Adunanze della Società a memoria perenne di tanta rimembranza.

90. Sarà del pari in perpetuo permesso in ogni ristampa dello Statuto organico.

Le aggiunte o modificazioni che si possono fare in seguito al presente regolamento, verranno inserite in apposite appendici che si uniranno al Regolamento, cui copia sarà data ad ogni Socio.

La Società festeggierà ogni anno la sua instituzione nel giorno e modo che verrà stabilito

dal Consiglio d'Amministrazione, procurando l'intervento del maggior numero dei soci.

91. La Società contribuisce alla Filarmonica — qui in Pecetto esistente — la somma di L. 50 annue, a titolo di incoraggiamento, con facoltà di aumentarla quando i fondi di cassa lo permettano e secondo l'emergenza di detta Società Filarmonica, con che essa si presti gratuitamente nelle solenni ricorrenze anzi espresse e sia questa somma impiegata nell'istruzione e perfezionamento dell'arte loro.

92. Per quanto possa essere stato omesso nel presente Regolamento o non abbastanza esplicito e chiaro, il Consiglio pronuncierà e provvederà a senso del complesso del regolamento e dell'interesse sociale, salvo a chiamare provvedimenti speciali dall'Assemblea nella prima radunanza generale ordinaria se sia del caso.

Digitized by Google

ELENCO DEI SOCI FONDATORI

1 *Albera Paolo fu Vincenzo*
2 *Albera Francesco fu Gerolamo*
3 *Angeleri Francesco di Carlo*
4 *Bonicelli Luigi di Carlantonio*
5 *Boeri Felice fu Vincenzo*
6 *Borsalini Carlo di Domenico*
7 *Borsalini Giovanni di Giuseppe*
8 *Canepari Antonio di Carlo*
9 *Canepari Geometra Giuseppe*
10 *Canepari Giuseppe fu Luigi*
11 *Destefanis dottor Desiderio*
12 *Emanuelli Giovanni fu Antonio*
13 *Emanuelli Ottavio fu Felice*
14 *Emanuelli Luigi di Pietro*
15 *Emanuelli Sebastiano di Teodoro*
16 *Emanuelli Teodoro*
17 *Emanuelli Giuseppe di Pietro*
18 *Emanuelli Luigi di Pietro*
19 *Ferraris Giuseppe di Luigi*
20 *Gobbi Gio. Battista fu Giuseppe*
21 *Gatti Luigi fu Pietro*
22 *Gaia Francesco di Guseppe*
23 *Lanza Sebastiano fu Remigio*
24 *Lunati Carlo fu Domenico*
25 *Marcalli Giuseppe di Gio. Battista*
26 *Menada Capitano Emilio*
27 *Marcalli Massimo di Gio. Battista*
28 *Marchetti Giovanni fu Pietro*
29 *Moretta Sebastiano fu Giuseppe*

30 *Menada Giovanni di Alfonso*
31 *Metta Giovanni di Antonio*
32 *Marchetti Francesco fu Remigio*
33 *Natta Francesco*
34 *Pastore Francesco*
35 *Piacentini Luigi di Giuseppe*
36 *Pastore Giacomo di Gio. Battista*
37 *Pelizzari Carlo*
38 *Piacentini Cesare fu Domenico*
39 *Ponsone Pietro fu Giuseppe*
40 *Pastore Giuseppe di Battista*
41 *Piacentini Cristoforo di Giuseppe*
42 *Pelizzari Carlo di Giovanni*
43 *Pelizzari Antonio di Gio. Battista*
44 *Piacentini Giuseppe*
45 *Piacentini Giuseppe fu Giov. Angelo*
46 *Poggio Alessandro*
47 *Pertusati Angelo fu Pietro*
48 *Piacentini Giuseppe di Giuseppe*
49 *Ronza Giovanni di Carlo*
50 *Raccagna Francesco fu Francesco*
51 *Ronza Alessandro fu Giuseppe*
52 *Sassi Felice*
53 *Staurino Felice fu Carlo*
54 *Villa Francesco di Domenico*
55 *Villa Giuseppe di Felice*
56 *Zucchelli Giovanni di Giuseppe*
57 *Zucchelli Leonardo di Luigi*
58 *Orsini Carlo*
59 *Bonicelli Gius. di Bernardo*
60 *Piacentini Giuseppe fu Vincenzo*

Digitized by Google

IL COMITATO PROVVISORIO

Presidente DESTEFANIS Dottor DESIDERIO

Consigliere 1. PIACENTINI GIUSEPPE

» 2. PIAGGIO ALESSANDRO

» 3. ZUCCHELLI GIOVANNI

» 4. CANEPARI Geometra GIUSEPPE

Segretario MENADA GIOVANNI

Peceto 27 Luglio 1874.

Digitized by Google

TABELLA PER LE QUOTE A QUINDICINA

	1874		1875	
	1. Quindicina	2. Quindicina	1. Quindicina	2. Quindicina
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				
A riport.				

Digitized by Google

TABELLA PER LE QUOTE A QUINDICINA

	1876		1877	
	1. Quindicina	2. Quindicina	1. Quindicina	2. Quindicina
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				
A riporto.				

Digitized by Google

TABELLA PER LE QUOTE A QUINDICINA

	1878		1879	
	1. Quindicina	2. Quindicina	1. Quindicina	2. Quindicina
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				
A riport.				

Digitized by Google

TABELLA PER LE QUOTE A QUINDICINA

	1880		1881	
	1. Quindicina	2. Quindicina	1. Quindicina	2. Quindicina
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				
A riport.				

Digitized by Google

TABELLA PER LE QUOTE A QUINDICINA

	1882		1883	
	1. Quindicina	2. Quindicina	1. Quindicina	2. Quindicina
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				
A riporl.				

Digitized by Google

TABELLA PEI SUSSIDI

DATA			MOTIVI PER CUI FURONO ACCORDATI SUSSIDII	IMPORT. DEI SUSSIDII

Digitized by Google

TABELLA PEI SUSSIDI

DATA			MOTIVI PER CUI FURONO ACCORDATI SUSSIDII	IMPORT. DEI SUSSIDII

Digitized by Google

TABELLA PEI SUSSIDII

DATA			MOTIVI PER CUI FURONO ACCORDATI SUSSIDII	IMPORT. DEI SUSSIDII

278944

Digitized by Google

Digitized by Google